



CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA E ATTIVITA’ EDUCATIVA DI CORRIDOIO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI COMUNI DELL’UNIONE VAL D’ENZA COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE DELL’UNIONE VAL D’ENZA (RE)

Art. 1 - Normativa di riferimento e disposizioni generali.

Il presente capitolato risulta coerente con le normative nazionali e regionali specifiche che regolano i rapporti tra Enti locali e Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento ai seguenti dettami normativi:

- Legge regionale dell’8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, art. 2, art. 3, punto 4d);
- Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” con particolare riferimento al capo III “L’istruzione e la formazione professionale”, sezione II “Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”: art. 21 “Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”; art. 23 “Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie”; art. 25 “Arricchimento dell’offerta formativa”;
- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in cui all’art. 21 si cita: “Al fine di potenziare l’autonomia scolastica, la Regione e gli Enti Locali, incentivano la costruzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti Locali”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio, San Polo d’Enza, S. Ilario e gli Istituti Comprensivi di Cavriago, Gattatico/Campegine, Montecchio/Bibbiano, San Polo/Canossa, S. Ilario d’Enza per il Diritto allo Studio ed una politica integrata di accesso al sapere;
- Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;



- Recenti disposizioni in materia di Bisogni Educativi Speciali: D.M. del 27/12/2012; C.M. n.8 del 6/03/2013 e i riferimenti normativi relativi al Piano Annale dell'Inclusività.
- Linee di indirizzo su ritiro sociale Emilia Romagna del 2022
- Piano Regionale pluriennale per l'adolescenza 2018-2020
- DGR Emilia Romagna n. 291/2019 e 1538/2020

Sono tantissime le regole che hanno stravolto la vita di bambini e bambine in pandemia. Tenersi sempre a distanza dagli altri, seguire le lezioni su PC o tablet, rinunciare a momenti di socialità come le gite scolastiche o l'intervallo. Tutto questo ha provocato un grave impoverimento delle relazioni sociali dei più piccoli, modificando irreparabilmente il loro percorso di crescita e sono diventati sempre più frequenti, in questa generazione, disturbi psico-fisici anche gravi. Il crollo degli apprendimenti – certificato dai dati Invalsi – è solo una delle facce del problema, che riguarda fortemente anche la sfera emotiva e relazionale.

Gli obiettivi di questo servizio sono quelli di promuovere, tra i più giovani, benessere, socializzazione, opportunità di crescita, protagonismo sociale e stili di vita sani, come elementi di contrasto al disagio e all'isolamento. Prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, la dipendenza da sostanze e gioco d'azzardo e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra compagni.

Dal Piano regionale pluriennale per l'adolescenza 2018-2020 e dalle Linee di indirizzo sul ritiro sociale emerge l'importanza di rivolgere iniziative di dialogo e ascolto in ambito scolastico e di sostenere con forza le politiche di diffusione degli spazi d'ascolto all'interno delle istituzioni scolastiche, che hanno costituito una delle novità più significative, a livello di prevenzione primaria e secondaria, negli ultimi venticinque anni di storia italiana. L'ingresso nelle scuole di competenze di counselling, pedagogiche, psicologiche e sociali impegnate nello svolgimento di attività in classe, o nell'offerta di ascolto e sostegno individuale, ha rappresentato una risposta competente alle trasformazioni intervenute nel modo di intendere l'esperienza scolastica da parte delle ultime generazioni di adolescenti. Se in passato la scuola era rappresentata prevalentemente come il luogo del "ruolo di studente" e dello sviluppo del sistema cognitivo, negli ultimi anni è stata sempre più interpretata come ambito di espressione personale, del ruolo affettivo di adolescente, ambiente elettivo di esibizione di tutte gli aspetti di sé e, quindi, anche del disagio. Anche per questo la scuola si è costituita come habitat privilegiato della realizzazione di progetti preventivi che si declinano, ad esempio, in attività in classe di educazione affettiva e sessuale o di prevenzione delle dipendenze da sostanza e comportamentali, ma anche attraverso spazi di ascolto individuale, intesi come prima fase di presa in carico dei rischi, dei disagi e delle sofferenze di chi attraversa questa delicata fase.



In questo contesto in evoluzione un servizio di psicologia scolastica, rappresenta la possibilità di offrire alla rete di Istituti Comprensivi del Distretto val d'Enza, un articolato servizio di qualificazione scolastica che opera intervenendo in un'ottica di ascolto, prevenzione e di promozione di sviluppo della scuola nelle sue differenti componenti: personale interno alla scuola, alunni, famiglie e comunità territoriale.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento

1. del servizio di psicologia scolastica, articolato in attività di ascolto, informazione, formazione, consulenza e supervisione rivolte ad insegnanti, genitori e bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Distretto Val d'Enza, e ad insegnanti, genitori e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni dell'Istituto Superiore di secondo grado "S. D'Arzo"
2. delle attività socioeducative rivolte ai ragazzi da realizzarsi all'interno degli istituti scolastici in orario extracurricolare (educatore di corridoio) in particolare nell'istituto superiore di secondo grado S.D'Arzo e delle attività di supporto alla progettualità di educazione alla benessere, cyberbullismo ...

Il servizio, in capo al Coordinamento Politiche Educative (CPE) dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza, offre la possibilità di garantire una risposta articolata e coordinata ai bisogni di ascolto, sviluppo di identità, successo scolastico e autonomia delle giovani generazioni e delle loro famiglie.

Le attività poi dovranno svolgersi in integrazione con altre progettualità proposte dai comuni, unione o dall'istituto medesimo come a mero titolo di esempio prevenzione del ritiro sociale, dispersione scolastica, prevenzione al gaming

Art. 3 - Obiettivi del servizio

Il servizio di psicologia scolastica realizzato all'interno degli Istituti Comprensivi e dell'Istituto Superiore "S. D'Arzo" ha finalità educative coerenti con il proprio contesto di riferimento; propone un livello di intervento complesso, con funzioni consulenziali per lo sviluppo e il sostegno dell'intero sistema scolastico nelle sue articolate dimensioni.

Gli obiettivi del servizio di psicologia scolastica e delle attività socioeducative possono essere così descritti:

- prevenzione del disagio e promozione del benessere psico-socio-relazionale dell'utenza scolastica e del personale operante in esso, anche attraverso un



raccordo stretto con il servizio di educativa territoriale e servizio giovani promosso dall'Unione Val d'Enza;

- favorire una lettura critica dei bisogni emergenti degli alunni, delle loro famiglie e dei docenti, anche confrontando tale percezione con quella di altre istituzioni o agenzie;
- aiutare il personale docente, gli alunni e le famiglie ad attribuire un significato ai cambiamenti che attraversano il contesto scolastico;
- favorire cambiamenti nelle rappresentazioni dei problemi come premessa indispensabile alla messa in atto di soluzioni diverse e nuove;
- favorire processi decisionali collegiali interni alla scuola perché la scuola, con la consulenza dello psicologo, scelga responsabilmente le proprie priorità di intervenendo a cui dedicare il lavoro e il tempo del consulente psicologo;
- facilitare il lavoro con individui e gruppi caratterizzati da forti differenze interne date da background culturale, valoriale, etnico, esperienziale, linguistico diverso;
- contenere e prevenire situazioni multiproblematiche caratterizzate dal rischio di dispersione scolastica e da comportamenti di bullismo/vandalismo/violenza;
- favorire una proficua comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia, incentivando la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori nel percorso di crescita scolastico del proprio figlio;
- contribuire allo sviluppo di strategie di insegnamento efficaci attraverso l'applicazione di aggiornate teorie dell'apprendimento e dei processi cognitivi dello sviluppo favorendo l'aggiornamento permanente dei docenti e lo sviluppo armonico degli studenti;
- contribuire alla realizzazione di percorsi di orientamento, educazione all'utilizzo del social network, educazione all'affettività e dedicare particolare attenzione ai passaggi di continuità tra i differenti cicli di scuola;
- promuovere un pensiero riflessivo, che attraverso una documentazione pertinente dell'operato, costruisca una memoria dei percorsi realizzati, dei cambiamenti avvenuti, e degli aspetti organizzativi necessari alla buona riuscita degli interventi;
- promuovere costantemente lo sviluppo di una rete tra gli Istituti coinvolti attraverso la condivisione di risorse psicologiche, educative e formative.
- offrire ascolto e accoglienza del disagio fuori dal contesto formale dell'aula, negli spazi comuni della scuola (corridoi, atri, ingressi, giardini, cortili), intercettare e agganciare, attraverso l'informalità, quei ragazzi/e che per diversi motivi necessitano di avere una sponda sicura in una figura non istituzionale.

Art. 4- Modalità di realizzazione del servizio



Il servizio disciplinato dal presente capitolato sarà attivato ed organizzato tenendo conto degli orientamenti espressi dal Coordinamento Politiche Educative dell'Unione Val d'Enza.

Il servizio di psicologia scolastica viene fornito in modo organizzato e coordinato garantendo l'erogazione di un continuum di prestazioni completo e uniforme. Il servizio viene erogato seguendo un processo di pianificazione strategica basato sulla lettura dei bisogni degli utenti condivisa con l'Ufficio Coordinamento Politiche Educative e i Dirigenti Scolastici, che costituiscono un tavolo di lavoro permanente nel distretto, e su un modello di valutazione delle attività svolte.

Le prestazioni inerenti al servizio dovranno riguardare:

1. il coordinamento dell'equipe degli operatori da parte dello psicologo coordinatore, che garantisce:
 - a. la realizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente, ricercando un equilibrio tra omogeneità nella realizzazione dello stesso nei 6 Istituti coinvolti e risposta alle specificità dei singoli Istituti;
 - b. un lavoro di gruppo tra gli operatori in modo che ogni Istituto Comprensivo riconosca i propri operatori di riferimento e che alcune competenze specifiche dei singoli operatori siano messe a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche;
 - c. la messa in rete del servizio con gli altri servizi educativi e socio-sanitari che afferiscono alle medesime istituzioni scolastiche (Neuropsichiatria Infantile, Servizio Sociale Integrato dell'Unione).
2. internamente ad ogni Istituto Comprensivo si prevedono incontri di progettazione, monitoraggio e verifica delle attività tra lo psicologo e un gruppo detto "Commissione filtro", rappresentativo del personale docente dell'intero istituto e condotto alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato. Ogni istituto definisce una connessione forte tra questo gruppo e la propria commissione agio o commissione relativa al Piano per l'Inclusione. La commissione si riunisce almeno tre volte nell'anno scolastico per svolgere in modo essenziale le seguenti funzioni:
 - a. rilevazione scritta delle richieste dei bisogni espressi dai colleghi dell'intero istituto;
 - b. scelta delle priorità di intervento, almeno per i progetti rivolti ad intere classi,
 - c. visione d'insieme dell'Istituto e scelta delle priorità di intervento dello psicologo e conseguente comunicazione scritta delle scelte al dirigente, al CPE e ad ogni singolo Ufficio Scuola;
 - d. monitoraggio delle attività e necessarie riorganizzazioni in corso d'anno sempre in un'ottica di intero Istituto Comprensivo e non di singolo plesso;

- e. valutazione dell'operato dell'anno e indicazioni per la progettazione dell'anno scolastico successivo.
3. Il servizio si articolerà seguendo le specificità di ogni Istituto Comprensivo, ma dovrà sempre garantire una struttura omogenea che si declina in:
- a. almeno il 30% delle ore dello psicologo in attività di consulenza psico-pedagogica rivolta ai docenti e, in situazioni progettate, anche a genitori e docenti insieme;
 - b. almeno il 30% di ore dello psicologo in ore dedicate ai progetti rivolti a gruppi classe e quindi a team docenti/consigli di classe su tematiche specifiche; il servizio si rivolge contemporaneamente ai gruppi e al singolo (docente/team docenti/consigli di classe e alunni/classe); l'attivazione dei progetti pilota, cioè di sperimentazione di nuove strategie di intervento su problemi/casi/gruppi per team di gruppi di insegnanti/consigli di classe attraverso progettazioni specifiche miste tra percorsi di formazione e di intervento;
 - c. il servizio di consulenza psico-pedagogica per singoli alunni, prevalentemente della Scuola Secondaria di Primo Grado e dell'Istituto superiore di secondo grado: il servizio si propone di coinvolgere le famiglie, quando si ritiene possibile, per ottimizzare l'efficacia degli interventi.
 - d. eventuali interventi in classe per osservazioni/gestione attività specifiche, ecc.
 - e. attività di formazione per il personale insegnante, preferibilmente organizzata a livello distrettuale e per i genitori, facenti parte delle progettazioni in essere, definite annualmente.
 - f. il raccordo tra il CPE e il coordinatore del servizio per il sistematico monitoraggio del servizio realizzato istituto per istituto.

Si richiede una forma di documentazione prevalentemente riflessiva, ma che rendiconti anche le risorse orarie degli operatori: si richiedono almeno 3 step di monitoraggio annuali: fase iniziale di progettazione entro fine Dicembre per il primo anno, la fase di realizzazione entro fine aprile e una fase di verifica e ri-progettazione entro fine anno scolastico;

4. il raccordo tra il servizio e l'Ufficio Scuola a cui afferiscono i singoli Istituti Comprensivi: ogni operatore mantiene un contatto l'Ufficio Scuola/gli Uffici Scuola afferenti al proprio istituto Comprensivo inviando le proprie relazioni periodiche;

5. azioni di raccordo con il Servizio Sociale dell'Unione Val d'Enza e il servizio di Neuropsichiatria dell'AUSL di Montecchio e la eventuale co-progettazione e condivisione di visioni e progettazioni specifiche;



6. azioni di raccordo/promozione/co-progettazione con il Centro per le famiglie annuale;
7. promuovere la collaborazione e la gestione integrata dei Servizi attraverso incontri territoriali con il Responsabile Ufficio Scuola, il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, L'assistente sociale e l'educatore territoriale di riferimento.
8. Rispetto al fenomeno del ritiro sociale il Servizio di Psicologia Scolastica contribuisce alla prevenzione, rilevazione precoce ed attivazione di interventi di primo e secondo livello. Le azioni messe in atto vengono concertate in sinergia tra il consiglio di classe, il dirigente scolastico ed i genitori, in un'ottica di gruppo di lavoro integrato, al fine di elaborare strategie comuni e condivise. Tutte le azioni intraprese dalla scuola con la finalità di mantenere il ragazzo/a all'interno del percorso formativo, l'attivazione di servizi educativi, sociali e sanitari vanno costruite all'interno di un patto di alleanza con la famiglia e l'adolescente.
9. Per la rilevazione di casi di ritiro sociale, il servizio di psicologia supporterà la scuola e fornirà spazi di confronto e consulenze per i Coordinatori di classe e per gli insegnanti

Sarà richiesto al coordinatore del servizio oggetto del presente capitolato di partecipare ai tavoli territoriali multiprofessionali sul tema delle politiche giovanili e del ritiro sociale

La sede delle attività rimane presso gli Istituti, fatto salvo diverse indicazioni fornite dal CPE. Il servizio seguirà il calendario scolastico degli Istituti Comprensivi.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo quadro ha decorrenza dal 1.11.2022 e terminerà il 10.6.2025
Nel periodo di vigenza dell'accordo quadro potranno essere stipulati i relativi contratti attuativi, aventi ciascuno la durata massima di 24 mesi
Il committente si riserva la facoltà della proroga tecnica per ulteriori 6 (sei) mesi di servizio – ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 o comunque per il tempo strettamente necessario all'individuazione di nuovo contraente

Art. 6 –Importo dell'affidamento e fatturazione

Il valore complessivo presunto dei servizi di cui all'articolo 2 punti 1 e 2 che potranno essere affidati per l'intera durata contrattuale è di € 131.011,00 € dei quali € 450,00 per costi di sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze riconducibili alle attività consistenti nelle riunioni di coordinamento tra l'aggiudicatario e le istituzioni scolastiche coinvolte.



La programmazione di massima può essere riassunta come segue:

base di gara (senza iva)	Stima ore	Costo orario	totale
Attività di cui all'art. 2 punto 1 – psicologia scolastica	2300	€ 35,00	€ 80.500
Attività di cui all'art. 2 punto 1 – educativa di corridoio	2235	€ 22,60	€ 50.511
Totale	4535		€ 131.011

I servizi oggetto del presente capitolato sono finanziati con mezzi propri e con fondi regionali di cui alle DGR Emilia Romagna n. 1602/2022 e n. 291/2019 e n.1538/2020

Visto che il servizio in oggetto è da assimilarsi ad un servizio di natura intellettuale ai sensi della art. 26 comma 3 bis del D.M. 81/2008 non si prevede la redazione del DUVRI.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta, in relazione al servizio effettivamente prestato, avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali, corredato del rendiconto delle ore per ogni istituto comprensivo. Tale rendiconto sarà approvato dal Committente e in seguito l'affidatario potrà emettere fattura trimestrale.

L'ultima fattura sarà calcolata in base al conguaglio delle ore effettivamente svolte.

Il pagamento delle fatture verrà eseguito dall'Unione dei Comuni della Val d'Enza, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura (R.F.F.M.) sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente al servizio fornito rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato, nonché siano state accertare irregolarità contributive e previdenziali.



In caso di fattura irregolare o non corrispondente alle prestazioni svolte, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Unione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Unione sospenderà in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Unione potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. In particolare trova specifica applicazione la normativa sul DURC.

L'Unione Val d'Enza non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013

Il D.M. n. 55/2013 dispone che l'ente pubblico individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Le fatture, redatte in formato elettronico, andranno indirizzate a:

Codice univoco Ufficio: UFU1AJ

Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

segreteria.unionevaldenza@pec.it

Unione Comuni "Val d'Enza"

Via XXIV Maggio n. 47

42021 Barco di Bibbiano (RE)

C.F. 91144560355

Art. 7 - Integrazione e riduzione dei servizi

Nel corso della durata contrattuale potrà essere richiesta l'attivazione dei servizi oggetto del presente contratto in aumento o in diminuzione rispetto all'importo presunto di ogni contratto discendente, nei limiti del 20% dello stesso importo, secondo il disposto dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 tenuto comunque conto di quanto previsto dalla normativa per gli accordi quadro

In questo caso sarà pagato all'affidatario il prezzo dei servizi effettivamente resi alle condizioni economiche e contrattuali di affidamento.



Art. 8 - Personale della ditta affidataria

Gli operatori della ditta che svolgeranno il ruolo di consulenza e la figura che ricoprirà il ruolo di coordinatore, dovranno essere in possesso della laurea in psicologia quinquennale e essere iscritti all'Ordine degli Psicologi, sezione A.

Gli operatori della ditta che svolgeranno le attività di tipo socioeducativo "di corridoio" devono essere in possesso di

- titolo di Educatore Professionale ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, Legge lori, ivi inclusa la possibilità di accedere alla sanatoria prevista dalla legge, sia per coloro che si impegnano formalmente ad acquisire i crediti necessari, sia per coloro che si impegnano formalmente a conseguire la laurea in scienze dell'educazione essendo in possesso di una prima laurea in diversa disciplina.
- oppure essere in possesso di laurea triennale/quinquennale della classe 18 come da D.M. 4 agosto 2000 o essere in possesso del diploma di Scuola media Superiore con specifica formazione e provata esperienza nel settore di attività oggetto dell'appalto;- essere in possesso della patente B ed avere perfetta conoscenza della lingua italiana.

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso della patente B ed avere perfetta conoscenza della lingua italiana.

E' necessario che ognuno dei 5 Istituti Comprensivi abbia un riferimento chiaro in un operatore, garantendo un orario minimo di presenza prevedibile e un orario di reperibilità telefonica settimanale.

E' compito della ditta garantire la continuità del servizio garantendo la stabilità del lavoro degli operatori.

In caso di assenze per periodi superiori alla settimana o che inficiano la realizzazione delle attività programmate, dovrà essere comunicato con un congruo anticipo di 48 ore al CPE che valuterà, dopo essersi confrontato con la ditta e l'istituzione scolastica, la necessità di una sostituzione, invece dell'opzione del recupero ore nel momento del rientro dell'operatore. In qual caso la sostituzione avverrà con personale già operante all'interno del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del coordinatore del servizio che assolverà alle funzioni di interlocutore del Coordinamento Politiche Educative.

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di trasmettere al Coordinamento l'elenco del personale e di:



- adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza e dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;
- impiegare personale munito di green pass se richiesto e rispetto di tutte le norme e le prescrizioni di sicurezza legate al contenimento dei contagi e della diffusione del virus covid 19;
- fornire personale che aderisca al Codice Deontologico dell'Ordine degli Psicologi (Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006), documento vincolante per tutti gli iscritti all'ordine;
- tenere in alta considerazione i principi enunciati nel Codice Deontologico dell'Associazione Internazionale di Psicologia Scolastica così sintetizzabili: "...trascendere le opinioni e i valori particolari di un individuo, una società o una cultura specifica; assumere atteggiamenti funzionali a un rapporto positivo fra professionista e cliente; agire nel migliore interesse dei bambini e degli adolescenti, degli educatori, dei genitori, delle istituzioni, della comunità e della professione";
- mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze e prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportino in modo non corretto, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata del Coordinamento Politiche Educative;
- la ditta ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- provvedere all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dalla D.leg. 81/2008 e ss.mm.e ii. in materia di sicurezza dei lavoratori; impegnarsi al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia;
- saranno altresì a totale carico della ditta le spese relative a documentazioni sanitarie e non, eventualmente richieste agli operatori per l'espletamento del servizio;
- impegnarsi al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali e al rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro.

Clausola di garanzia occupazionale ex art. 50 del D. Lgs. 50/2016

Nell'esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze



dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa dall'imprenditore sub-entrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per il servizio dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente in servizio presso le diverse strutture.

Art. 9 - Compiti dell'Ufficio di Coordinamento Politiche Educative e degli Uffici Scuola Territoriali

L'Ufficio di Coordinamento Politiche Educative individuato nel referente stesso insieme ai Responsabili dei singoli Comuni:

- a) svolgono funzioni di indirizzo e supervisione tecnica delle varie fasi di attuazione del contratto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza,
- b) esplicano funzioni di direzione generali garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dagli Enti coinvolti (Istituti Comprensivi, Uffici Scuola dei Comuni dell'Unione Val d'Enza, Servizio Minori dell'SSI, AUSL, ecc.) e la ditta;
- c) forniscono alla ditta i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e/o modifica delle modalità organizzative,
- d) hanno diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto del disabile,
- e) costituiscono il referente tecnico organizzativo principale per tutti i rapporti fra i Comuni del Distretto e la ditta in merito allo svolgimento degli interventi previsti dal presente disciplinare;
- f) autorizzano il pagamento delle fatture che verrà effettuato dall'Unione dei Comuni;
- g) svolgono un ruolo di Riferimento con gli Istituti Comprensivi e con il referente del Servizio oggetto dell'affidamento e assolvono così ad un ruolo di supervisione e di controllo del servizio stesso

Art. 10 - Responsabilità e assicurazioni

La ditta è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività in oggetto ed imputabili a colpa del proprio personale come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità, negligenza, imperizia, imprudenza del personale stesso e carenze nelle prestazioni.

Al riguardo la ditta è tenuta ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e R.C.O. per danni a cose e persone per un massimale di € 1.250.000,00.



Devono intendersi garantiti dalla polizza sia per danni provocati che subiti, tutti i prestatori di lavoro ovvero tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, compresi i soggetti di cui non vi è obbligo di assicurazione INAIL.

La ditta aggiudicataria si impegna, fino alla scadenza del contratto di appalto, a consegnare ad ogni scadenza della polizza la quietanza di rinnovo per avere la conferma della continua operatività delle garanzie, previa sospensione del Servizio.

La ditta affidataria si impegna all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., provvedendo comunque a forme assicurative che comprendano la rifusione dei danni che possano derivare al personale dall'esercizio dei servizi di cui al presente capitolato.

Restano comunque a carico della ditta tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.

Art. 11 – Cauzione

La ditta appaltatrice dovrà versare prima della stipula del contratto cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto (IVA esclusa), nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantirà anche, il rimborso delle spese che l'Unione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto imputabile all'appaltatore, a causa dell'inadempimento contrattuale.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Unione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.

Art. 12 - Periodo di prova

La Ditta Aggiudicataria del Servizio è soggetta ad un periodo di prova di 15 giorni



mesi decorrenti dal 1/11/2022

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 13 – Penali

In caso di comportamenti scorretti da parte del personale della ditta, ove non si ravvisi la necessità di allontanamento dell'operatore, si applicano le seguenti penali: da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta tecnica o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio.

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penali, vengono comunicate mediante lettera raccomandata o fax al responsabile del servizio individuato dalla ditta il quale, entro 7 giorni, può fornire le proprie controdeduzioni.

L'Unione si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla fattura relativa al trimestre in cui si sono verificati gli inadempimenti oppure, in alternativa, dalla cauzione versata.

Art. 14 - Divieto di subconcessione e cessione di contratto

E' fatto assoluto divieto di subconcedere anche parzialmente e/o cedere il contratto dei servizi di cui trattasi. La violazione di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto con conseguente diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e di incameramento della cauzione.

Art. 15 - Cause di risoluzione e recesso del contratto

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico del concessionario o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) cessione del contratto o subconcessione;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi territoriali esistenti;
- d) mancato rispetto da parte del concessionario dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal contratto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;



- e) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà delle amministrazioni comunali;
- f) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Unione in conseguenza dei rilievi effettuati dall'Unione stessa;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per il gestore la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Unione comprese quelle per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso, il concessionario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

L'Ente committente si riserva inoltre la facoltà di **recedere** dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicandone la decisione con preavviso non inferiore a 30 giorni. La volontà di recesso dovrà essere trasmessa all'Appaltatore in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, previa adozione di apposito provvedimento da parte della giunta dell'Unione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, e di altre spese già sostenute per i suddetti servizi, fino al momento della cessazione della propria attività.

Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.

Al contratto che discenderà dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si applica infine la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'appaltatore dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in



via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 135/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 - Trattamento dati personali

I dati personali relativi alla ditta affidataria saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, per i soli fini inerenti il presente appalto.

Art. 18 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto si perfezionerà secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP, MEPA, in conformità all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e tale documento darà origine ad un contratto di acquisto tra la Pubblica Amministrazione ed il Fornitore, dando atto che per la stipula non è richiesto il rispetto del termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

comunitaria, come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.